

STATUTO

Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Lombardia ODV

PREMESSA

I Gruppi di Volontariato Vincenziano, AIC Italia, sono un'associazione di laici cattolici volontari. L'Associazione è apartitica, ha struttura democratica e **piramidale** con sezioni regionali autonome e non persegue fini di lucro. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo, ispirandosi al modello di San Vincenzo. I soci sono persone che operano liberamente e gratuitamente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità al servizio dei più poveri ed esclusi. L'Associazione è stata fondata nel 1617 da San Vincenzo de' Paoli, in Italia è presente dal 1632. L'associazione GVV AIC Italia è membro dell'Association International des **Charités** (AIC).

ART. 1 - COSTITUZIONE

Si è costituita l'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC Italia LOMBARDIA ODV" con l'acronimo di "GVV-AIC Italia Lombardia ODV" è un'Associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo.

L'Associazione, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro. Svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è utilizzato il patrimonio sociale.

La struttura rispetta e osserva quanto disposto dalla Legge 117/2017 e dalle successive del "Terzo Settore.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione, ha sede legale in Milano, Via Ariberto, 10. Per tutto quanto correlato alla presente Associazione dovrà farsi riferimento alla predetta sede legale.

Lo spostamento della sede nell'ambito del medesimo Comune è adottato con delibera del Consiglio direttivo regionale.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata salvo eventi, dipendenti da causa di forza maggiore o per Legge, che ne impediscano la prosecuzione.

ART. 4 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, anche in modo indiretto, ha una struttura democratica e prevede l'elettività e la gratuità delle cariche elettive nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai soci, i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti nel rispetto di quanto disposto dal D.lvo 117 del 2017.

L'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; prestazioni socio - sanitarie; educazione e formazione; beneficenza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

L'Associazione ha per scopo:

1. La promozione della persona e delle famiglie in situazione di disagio, vulnerabilità sociale e di povertà
2. La lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
3. L'incontro personale con il "fratello" nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto, quando la situazione lo richieda.

4. Il perseguimento degli ideali di giustizia sociale, anche attraverso attività di formazione ed educazione alla legalità.

Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo de Paoli, opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l'Assistente Generale dell'Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici e:

- Collabora strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale; - Favorisce la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;

- Assicura ai suoi membri l'informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un'azione rispondente ai bisogni reali ed è dovere dei soci formarsi;

- Programma e realizza interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Mirati di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture.

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA REGIONALE

La struttura dell'Associazione si compone di:

- "Gruppi Operativi";

- "Servizi Mirati".

I Gruppi Operativi sono la modalità organizzativa dei soci e dei volontari con autonomia organizzativa e amministrativa e possono richiedere l'autonomia giuridica nel rispetto delle norme nazionali e regionali.

I Servizi Mirati gestiti dai Gruppi operativi possono organizzarsi quali soggetti autonomi.

ART. 6 – GRUPPI OPERATIVI

I "Gruppi Operativi", costituiti nelle diverse province e comuni della regione, rappresentano il "nucleo fondamentale" dell'Associazione e sono composti da volontari che operano insieme per perseguire le finalità di cui all'Art.4 secondo quanto disposto dal presente statuto, dalle direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente Regionale, fermo restando le direttive nazionali.

Livello cittadino, provinciale o diocesano

1. Se in una città operano tre o più gruppi viene costituito un Consiglio cittadino composto dai Presidenti dei gruppi stessi. Il Consiglio può cooptare altri membri dell'Associazione in numero non superiore ad un terzo dei suoi componenti; essi entrano a farne parte con voto consultivo.

Il Consiglio cittadino elegge il suo Presidente, il Vice Presidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.

Se nel territorio di una provincia o diocesi – al di fuori della città di cui al punto 1 – operano più gruppi, si applicano a livello provinciale o diocesano le disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo.

ART. 7 – SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente e la prassi del presente Statuto, diventando soci volontari attraverso il versamento della quota associativa.

L'Associazione assicura i soci che prestano la loro attività di volontariato come previsto dalla Legge n. 117/ 2017.

I Soci volontari prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa o dalla Leggi vigenti.

Competente, in prima istanza, a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci volontari è il "Gruppo Operativo", che inoltre provvederà alla loro formazione iniziale. La richiesta di ammissione di nuovi volontari soci dovrà essere comunicata tempestivamente all'Associazione, che provvederà a deliberarla attraverso il Consiglio Direttivo e provvederà alla registrazione nel libro dei soci.

I Soci volontari hanno il diritto e dovere di partecipare agli organi indicati dal presente Statuto e di votare, anche con delega in conformità con quanto in esso previsto.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare all'associato la qualità di aderente, nell'ipotesi che questo si sia reso inadempiente ai doveri derivanti dal presente statuto e/o ponga in essere attività contrarie ai principi ispiratori dell'Associazione e/o che affermi di non condividere più dette finalità e/o abbia comunque posto in essere comportamenti in contrasto con la qualità di socio dell'Associazione.

Ogni socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione stessa. I soci che per due anni consecutivi non provvedono al pagamento della quota associativa risultano decaduti.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Assemblea Regionale
- b) Presidente Regionale
- e) Consiglio Direttivo
- f) Organo di controllo (art. 30 CTS)
- g) Il Collegio dei Revisori Legali

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione per la carica di Revisori legali che può dare adito ad un riconoscimento indennitario.

ART. 9 - ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta da tutti i volontari aderenti all'Associazione ed è convocata e presieduta dal Presidente Regionale. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente regionale mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno e inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta o mediante affissione presso la bacheca dell'Associazione sita presso la sede della stessa nei medesimi termini, oppure attraverso comunicazione telematica.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

- a) Assemblea "ordinaria" si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per approvare la relazione di attività e il Bilancio d'esercizio e preventivo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura del periodo sociale, salvo particolari e gravi motivi che ne possano rinviare l'approvazione. Delibera inoltre sulle linee programmatiche e di indirizzo e su tutte le materie che le sono sottoposte dal Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità e ratifica la nomina dei Rappresentanti di ciascuna Provincia/Diocesi, Città in persona dei Presidenti di ciascuna Provincia/Diocesi e Città. L'Assemblea

ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, presenti in proprio o per delega di un altro membro; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli interventi. Hanno voto deliberativo tutti i soci. Per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei soci presenti.

b) Assemblea "straordinaria" quando si debba procedere a modifiche dello Statuto, nonché quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Compete inoltre all'Assemblea Straordinaria la delibera dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio della stessa. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 3/4 dei membri, presenti in proprio o per delega di un altro membro. Hanno voto deliberativo tutti i soci.

In occasione della riunione annuale dell'Assemblea dei soci può essere organizzata una giornata di studio.

Ogni socio può avere un massimo di tre deleghe. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza, ai sensi dell'ART. 2370, comma 4, Codice Civile.

ART. 10 - PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale viene eletto, con scrutinio segreto, in seno dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta:

- a. Anima, coordina la formazione,
- b. Coordina, sostiene e verifica l'attività dei "Gruppi Operativi e dei Servizi Mirati" della Regione;
- c. Promuove l'apertura di Gruppi, servizi e attività, con i mezzi che ritiene siano necessari, per rispondere ai bisogni di povertà che emergono nel territorio lombardo;
- d. Promuove e sostiene attività di **fund raising** a favore di tutte le attività dell'associazione;
- e. Rappresenta l'Associazione presso gli organismi regionali religiosi e civili;
- f. Rappresenta legalmente l'Associazione " nei confronti di terzi, con facoltà di agire in giudizio di ogni grado davanti a qualsiasi autorità;
- g. Rappresenta la Regione GVV Lombardia al Consiglio Nazionale dell'Associazione;
- h. Provvede agli adempimenti richiesti dalle Leggi civili per l'esercizio delle attività del volontariato;
- i. Può delegare per iscritto alcune sue attribuzioni al Vice Presidente e/o agli altri membri del Consiglio Direttivo;
- j. Stipula le convenzioni tra l'organizzazione e altri Enti o soggetti, potendo altresì delegare con atto scritto i Presidenti dei "Gruppi operativi" secondo quanto si ritiene necessario
- k. È membro di diritto del Consiglio Direttivo dei Gruppi giovani.

Il Presidente dura in carica quattro anni. Uno stesso soggetto può essere rieletto Presidente per un altro mandato (altri quattro anni). In caso di comprovata necessità può essere rinominato con atto di deroga per il tempo necessario a trovare un nuovo presidente.

In caso di impedimento fisico che **precluda**, in via definitiva, al Presidente lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo dichiarerà la cessazione del suo mandato e provvederà a nominare un nuovo Presidente.

ART.11 - VICE PRESIDENTE

Il/i Vice Presidente/i sono nominati in seno al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o su sua esplicita richiesta, le relative

funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano.

ART. 12 - COMITATO DI PRESIDENZA

a) Il Comitato di presidenza regionale è composto da:

1. Presidente regionale,
2. Vice Presidenti regionali
3. Segretario
4. Tesoriere
5. Responsabile Gruppo Studio/ Formazione Regionale
6. Rappresentante AIC

Esso può, come valore aggiunto, nominare un comitato scientifico in supporto a tutte le necessità/attività dell'associazione.

Il Comitato di presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato di presidenza ha i seguenti compiti:

- Curare gli affari dell'Associazione;
- Proporre al Consiglio direttivo le norme del funzionamento dell'Associazione;
- Determinare e proporre al Consiglio Direttivo il programma generale di lavoro (congressi, convegni, giornate di studio, incontri spirituali) in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea e su proposta del Gruppo Studio/ Formazione;
- Verifica e sottopone all'assemblea il Bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo annuale dell'Associazione, sulla base delle risultanze predisposte dal Tesoriere.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai Rappresentanti per ciascuna Città, Provincia/Diocesi, ed è convocato e presieduto dal Presidente Regionale.

Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente Regionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni.

Per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti alla seduta. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni; i suoi membri sono rieleggibili per un altro mandato.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed elegge al suo interno, con voto segreto, il Presidente Regionale, uno o più vice Presidenti.

Vengono sottoposti al Consiglio Direttivo i volontari candidati alla nomina di "tesoriere" e di "Segretario" per la nomina a un tempo, corrispondente alla durata del mandato del Consiglio.

Il Consiglio può cooptare inoltre altri membri in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti; i cooptati hanno diritto di voto consuntivo. Il Consiglio Direttivo rende operative le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Regionale, dirige e amministra l'Associazione con possibilità di delibera:

- Sugli argomenti che gli sono sottoposti;
- Sul compimento di tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, compresa l'assunzione e licenziamento del personale, nonché sulla regolamentazione, le attribuzioni e il trattamento del medesimo;
- Esercita tutte le altre attribuzioni **demandatagli** dal presente Statuto;
- Revoca all'associato la qualità di aderente nei modi e nei casi previsti dall'Art. 7 del presente statuto;
- Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza

adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione istituisce l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del CTS

L'Organo di Controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice Civile.

L'Organo di Controllo esercita compiti e funzioni previsti dal Codice del Terzo Settore

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto all'Assemblea regionale e vengono invitati alle sedute del Consiglio direttivo Regionale.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI LEGALI

Il Collegio dei Revisori Legali è organo di controllo amministrativo e finanziario, rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, gli altri due membri sono nominati dall'Assemblea, preferibilmente tra i non soci.

Il Collegio ha il compito di controllare l'andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

ART. 16 – PAST PRESIDENT

Affianca la nuova presidente per un biennio, o su richiesta della stessa per quanto riterrà utile

ART. 17 - IL SEGRETARIO

Il segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede al disbrigo della corrispondenza e di tutte le pratiche inerenti al ruolo
- Redige e conserva i verbali delle riunioni della Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- Aggiorna il registro dei soci

ART. 18 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- Cura la contabilità ordinaria e straordinaria;
- Mantiene stretti contatti con la presidente per amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- Predispone lo schema del Bilancio d'esercizio consuntivo e Preventivo che presenta alla Presidenza entro il mese di marzo di ogni anno;
- Redige trimestralmente il rendiconto regionale sulla base dei rendiconti inviati da ogni Gruppo e del controllo delle fatture in originale;
- Predispone il Bilancio Consolidato comprendente il Bilancio d'Esercizio dei Gruppi/Servizi con autonomia fiscale da sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

ART. 19 - RESPONSABILE GRUPPO STUDIO/ FORMAZIONE

Il responsabile del Gruppo Studio/Formazione, viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Gruppo stesso. È membro del Consiglio con voto consultivo.

Il responsabile del Gruppo Studio/Formazione della Lombardia partecipa al Gruppo Studio Nazionale e lo rappresenta.

ART. 20 - RAPPRESENTANTE AIC

Come indicato nell'ART. 1 dello Statuto, i Gruppi di Volontariato vincenziano – AIC Italia sono membri di diritto dell'AIC "Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo de' Paoli", di cui condividono finalità e stile. Per meglio essere in linea con l'AIC è opportuno che vi sia un referente all'interno del Consiglio Direttivo. Detto rappresentante viene proposto dal Presidente Regionale, accettato dal Consiglio Direttivo e vi partecipa con voto consultivo.

Suo compito:

- diffondere la conoscenza dell'AIC, dei suoi orientamenti, delle sue linee operative, del documento di base e delle sue pubblicazioni;
- facilitare gli sforzi di coordinamento dell'AIC, collaborando alla creazione di reti transnazionali o di gemellaggi per far fronte alle comuni povertà;
- collaborare ai progetti unitari di primo intervento che richiedono anche un contributo finanziario, rispondendo secondo le possibilità.

ART. 21 - ASSISTENTE SPIRITUALE

L'animazione spirituale è fondamentale per la formazione dei volontari dell'Associazione ed è affidata all'Assistente spirituale, preferibilmente Missionario della Congregazione della Missione di San Vincenzo.

L'Assistente spirituale collabora a realizzare gli scopi dell'Associazione e, in comunione con i suoi membri, approfondisce le motivazioni religiose per una continua ricerca di operante testimonianza cristiana e per i temi indicati dal Consiglio nazionale.

In sua assenza, la Presidente regionale e i presidenti di Gruppi Operativi sono responsabili di farsi carico dell'animazione spirituale, delle proprie volontarie.

ART. 22 - RAPPRESENTANTE DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ

La rappresentante delle Figlie della Carità, è proposta dalla Presidente regionale, sentito il parere della **Visitatrice**. La Suora Figlia della Carità collabora con il Consiglio Direttivo con dedizione e presenza costante offrendo ai suoi membri il contributo della sua preparazione religiosa e professionale nel servizio rivolto ai poveri. In particolare:

- Collabora in stretto contatto con la Presidente,
- Sostiene i volontari laici nel "realizzare la missione della Chiesa ricordando la coerenza della vita nella fede e la carità fraterna" (**Apostolicam Actuositatem**);
- Suscita e mantiene rapporti di fraterna collaborazione tra le Figlie della Carità e i Volontari **Vincenziani** anche attraverso incontri periodici e scambi di esperienze;
- Contribuisce a tener vivo lo stile vincenziano nell'attività dell'Associazione.

ART. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione nonché da tutti i beni espressamente destinati a incremento patrimoniale.

ART. 24 - LE RISORSE

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività attraverso:

- a. Quote associative;
- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello Stato, di enti, istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Contributi di organismi internazionali;

- e. Donazioni e lasciti testamentari;
- f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. Eventuali entrate derivanti da attività produttive artigianali marginali,
- h. Raccolte pubbliche di fondi.

ART.25 - ESERCIZI SOCIALI E OBBLIGHI CONTABILI

Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Qualora nell'esercizio siano state organizzate delle "Raccolte pubbliche di fondi", l'Associazione deve inoltre redigere, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito Rendiconto.

Alla formazione del Bilancio d'esercizio consolidato concorreranno le risultanze di tutti i "Gruppi Operativi e Servizi Mirati" dell'Associazione con autonomia fiscale.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Alla formazione del Bilancio d'esercizio consolidato concorreranno le risultanze di tutti i "Gruppi Operativi e Servizi Mirati" dell'Associazione con autonomia fiscale.

ART. 26 - AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

ART.27 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione GVV AIC Italia ODV adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. lgs n. 117/ 2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario Regionale con un preavviso di almeno 10 giorni

ART. 28 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere che riguardano lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea deliberando lo scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione per qualsiasi causa, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel settore del sostegno alle persone in difficoltà.

ART. 29 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio allo Statuto Nazionale dell'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC ITALIA ODV" nonché alle disposizioni della Legge nazionale del Terzo Settore n. 117 del 2017 e successive circolari.

Firmato: Miriam Magnoni, Margherita Gallizia di Vergano.